

Legge
d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN)
 (dell'11 marzo 2008)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- viste la Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) dell'8 ottobre 1999 e la Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) del 17 giugno 2005, nonché le relative ordinanze, decreti, convenzioni e l'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone (ALCP);
- visto il messaggio 23 ottobre 2007 n. 5982 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 20 febbraio 2008 n. 5982R della Commissione della legislazione,

decreta:

Scopo

Art. 1 ¹La presente Legge disciplina l'applicazione della legislazione federale in materia di lavoratori distaccati (LDist.) e di lavoro nero (LLN).

²Essa ha in particolare lo scopo di:

- a) favorire la prevenzione del lavoro nero e degli abusi in ambito salariale e sociale;
- b) reprimere il lavoro nero e gli abusi in ambito salariale e sociale;
- c) coordinare le diverse attività degli organi di controllo nel settore del mercato del lavoro.

Autorità competenti

a) Consiglio di Stato

Art. 2 Il Consiglio di Stato designa le autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni federali in materia di lavoratori distaccati e di lavoro nero ed emana le necessarie disposizioni esecutive, in particolare:

- a) istituisce una Commissione tripartita cantonale;
- b) designa l'autorità competente per decidere in merito alle contestazioni di cui all'art. 360b cpv. 5 CO;
- c) fissa e aggiorna periodicamente gli obiettivi delle autorità esecutive;
- d) stipula gli accordi di prestazione con l'autorità federale.

b) altre autorità

Art. 3 ¹Sono incaricati dell'esecuzione della presente Legge:

- a) la Commissione tripartita cantonale;
- b) il segretariato di coordinamento;
- c) l'organo cantonale di controllo;
- d) le unità amministrative designate dal Consiglio di Stato;
- e) gli organi paritetici.

²La delega delle competenze esecutive avviene tramite regolamento.

Commissione tripartita

Art. 4 ¹La Commissione tripartita cantonale (in seguito Commissione) è composta da un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato.

²La Commissione assolve i compiti ad essa affidati dalla legislazione federale in materia di libera circolazione delle persone ed esercita la sorveglianza in materia di lotta contro il lavoro nero.

Essa in particolare, in conformità con le linee direttive del Consiglio di Stato:

- a) fissa annualmente gli obiettivi e le priorità in materia di controlli;
- b) assicura un'adeguata informazione e sensibilizzazione del pubblico;
- c) organizza e coordina le attività di osservazione del mercato del lavoro;
- d) riferisce periodicamente al Consiglio di Stato e all'Autorità federale sulla propria attività.

³La Commissione è dotata di un segretariato permanente (segretariato di coordinamento).

Segretariato di coordinamento

Art. 5 ¹Il segretariato di coordinamento (in seguito segretariato) assiste la Commissione nell'esecuzione dei propri compiti, in particolare:

- a) assicura la corretta gestione dei dati concernenti le attività di controllo, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati;
- b) coordina le attività dei diversi organi esecutivi.

²Il segretariato è designato dal Consiglio di Stato e riferisce periodicamente a quest'ultimo.

Organo cantonale di controllo

Art. 6 ¹L'organo cantonale di controllo esegue i controlli in materia di lavoratori distaccati e di lotta contro il lavoro nero sul territorio cantonale.

²Assicura l'accertamento dei fatti e tratta i dati raccolti secondo le indicazioni del segretariato.

Organi paritetici

Art. 7 ¹Gli organi paritetici sono competenti per l'esecuzione dei compiti che sono loro espressamente attribuiti dalla legislazione federale.

²Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di collaborazione tra il segretariato e gli organi paritetici, nonché il finanziamento delle spese d'esecuzione.

Sanzioni:

a) autorità competenti

Art. 8 ¹L'autorità amministrativa è competente per l'adozione delle sanzioni di carattere amministrativo.

²In materia di contravvenzioni l'autorità amministrativa è competente per il perseguimento delle infrazioni sino a un valore massimo della multa di fr. 40'000.-; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.¹

³Il regolamento definisce le modalità di pubblicazione delle sanzioni cresciute in giudicato.

⁴Negli altri casi il perseguimento spetta al Ministero pubblico.

b) rimedi di diritto

Art. 9 ¹Contro le sanzioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

²...

Finanziamento

Art. 10 Il Consiglio di Stato determina, per quanto non stabilito dalla legislazione federale, il finanziamento delle spese d'esecuzione tramite regolamento, segnatamente:

- i costi di funzionamento della commissione;
- le indennità degli organi paritetici;
- gli emolumenti a carico delle persone controllate.

Entrata in vigore

Art. 11 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.³

Pubblicato nel BU **2008**, 557.

¹ Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.

² Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.

³ Entrata in vigore: 1° ottobre 2008 - BU 2008, 557.